



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA

N. 483 DEL 15/7/2015

Oggetto: LG COSTRUZIONI c/ AREA c/ TE.SV.AM S.r.l. c/ ING. FRANCESCO AUTERI c/ PLANARCH S.r.l. – APPELLO EX ART. 120 C.P.A. – CONSIGLIO DI STATO – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

IL COMMISSARIO,

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 12, con la quale è stato disciplinato il riordino degli Istituti autonomi per le case popolari della Sardegna (IACP) mediante la loro trasformazione nell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 5 agosto 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 35/25 del 12 settembre 2014, con la quale si è disposto, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della Legge Regionale n. 12 del 2006 e del comma 4 dell'art. 30 dello Statuto dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e la nomina di un Commissario per la gestione provvisoria fino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.105 del 15 settembre 2014, con il quale è stato nominato Commissario per la gestione provvisoria dell'Area l'Ing. Sergio Virgilio Cocciu;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/27 del 17 marzo 2015, con la quale è stato prorogato, a decorrere dal 17 marzo 2015, il regime commissariale dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, per il periodo strettamente necessario alla definizione della legge di riforma dell'Azienda e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 25 del 19 marzo 2015, con il quale è stato prorogato all'Ing. Sergio Virgilio Cocciu, l'incarico di Commissario per la gestione provvisoria dell'AREA, con decorrenza dal 17 marzo 2015, per il periodo strettamente necessario alla definizione della legge di riforma dell'Azienda e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi;

VISTA la Delibera del Commissario n. 396 del 18 settembre 2014, con la quale è stato nominato Direttore Generale dell'Area l'Ing. Sebastiano Bitti e la Delibera del Commissario n. 454 del 17 marzo 2015, di proroga del suddetto incarico per il periodo di durata del mandato del Commissario medesimo;

VISTA la DDG n. 423 del 11 giugno 2014 con la quale il Direttore Generale ha assunto *ad interim* l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Legale della Direzione Generale;

Su proposta del Dirigente *ad interim* dell'Ufficio Legale;

PREMESSO CHE:

- con ricorso ex art 119 c.p.a., notificato ad AREA in data 24/11/2014, assunto al protocollo generale dell'Azienda in data 25/11/2014 con nota n. 44027, la LG Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Alessio Lampis, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Murgia, ricorreva nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"chiede che l'Ecc.mo TAR, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia:*

1) annullare gli atti impugnati e aggiudicare la gara in favore della ricorrente;

2) nel caso in cui AREA e l'aggiudicataria avessero già provveduto alla stipulazione del contratto, si chiede che il Tribunale voglia dichiarare lo stesso contratto inefficace, previo annullamento degli atti ed in particolare dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI capeggiata da TE.SV.AM, aggiudicare la gara alla ricorrente e disporre il suo subentro nel contratto;

3) nel caso in cui il risarcimento in forma specifica non sia possibile ovvero per il periodo in cui dovesse essere stata data esecuzione al contratto, si chiede che AREA venga condannata al risarcimento del danno per equivalente monetario nella misura già indicata nel ricorso o in quella maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa;

4) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.";

- Con sentenza n. 606/2015, assunta al protocollo generale dell'Azienda in data 3 aprile 2015 con prot. n. 14616, il TAR Sardegna, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respingeva compensando le spese;

- con ricorso in appello ex art 120 c.p.a., notificato ad AREA in data 29 giugno 2015, assunto al protocollo dell'Azienda in data 1 luglio 2015 con nota n. 28617, la LG Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Alessio Lampis, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Murgia, ricorreva nanti il Consiglio di Stato per sentire accogliere le medesime conclusioni formulate con ricorso ex art. 119 c.p.a. di cui sopra;

DATO ATTO dell'opportunità di costituirsi nel giudizio *de quo* al fine di tutelare gli interessi dell'Azienda;

CONDIVIDENDO la proposta dell'Ufficio Legale;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto proposto dagli uffici;

D E L I B E R A

- di dare mandato al Direttore Generale di costituirsi nel giudizio promosso dalla LG Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Alessio Lampis, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Murgia, con ricorso in appello ex art 120 c.p.a. nanti il Consiglio di Stato, per le motivazioni riportate in premessa, adottando gli atti conseguenti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95.

Cagliari, 15/7/2015

IL COMMISSARIO

F.to (Ing. Sergio Virgilio Cocciu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Ing. Sebastiano Bitti)